

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. W del 21 FEB. 2024

Oggetto: Approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) – anno 2024.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 1 del mese di 16 del mese di 18 del mese di

| | | Presente | Assente |
|---------------------------|--------------|----------|---------|
| Maria Monisteri Caschetto | Sindaco | X | |
| Giorgio Belluardo | Vice Sindaco | X | s |
| Rosario Viola | Assessore | | X |
| Chiara Facello | Assessore | X | |
| Agatino Antoci | Assessore | X | |
| Antonio Drago | Assessore | | X |
| Delia Vindigni | Assessore | X | |
| Samuele Cannizzaro | Assessore | X | |

Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dott. Rosario Caccamo, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Dott.ssa Maria Monisteri Caschetto, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

Rilevato che:

- con determinazione del Commissario Straordinario n. 1465 del 23 maggio 2023 alla Dr.ssa Maria Di Martino è stato conferito l'incarico di Dirigente, ex art. 110, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 267/2000, del II Settore "Finanziario e Tributi;
- determinazione del Dirigente del II Settore n. 2248 del 5 settembre 2023, al rag. Giovanni Blanco è stato conferito l'incarico di "elevata qualificazione" per l'Unità organizzativa n. 5 Tributi del II Settore "Finanziario e Tributi";

Premesso che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160/2019;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29 luglio 2023 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2023 innalzando l'aliquota ordinaria di cui al comma 754 dell'art. 1 della citata Legge n. 160/2019, dall'1,45% all'1,60%;

Preso atto che l'art. 1 della citata Legge n. 160 del 2019 prevede:

- al comma 756, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- al comma 757 che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

Rilevato che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del

Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Considerato tuttavia che il decreto di cui al comma 756 della Legge n. 160/2019 non è ancora stato emanato:

Richiamato il Decreto-Legge 29 settembre 2023, n. 132, ove all'art. 6-ter, comma 1, dispone che "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025.";

Preso atto che:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo n. 360/1998, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede tra l'altro che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2023 "Differimento al 15 marzo 2024 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali.", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023;

Ritenuto, pertanto, in base a quanto sopra esposto:

- di determinare per il 2024 le aliquote indicate nell'unita tabella "allegato A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta, confermando quelle vigenti nel 2023:
 - di prendere atto che:
- a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, è prevista la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 (duecento/00) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, specificando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (art. 1, comma 749, Legge n. 160/2019);

b) la base imponibile è ridotta del 50% nei casi previsti dall'art. 1, comma 747, della citata Legge n. 160/2019;

Ritenuto, infine, di munire il presente provvedimento della clausola della esecuzione immediata al fine di procedere con la tempestività che il caso richiede alla approvazione da parte del competente Organo Consiliare delle aliquote e delle detrazioni oggetto del presente atto al fine di adempiere con tempestività agli obblighi di legge;

Visto l'OREL;

Vista la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, "Provvedimenti in tema di autonomie locali." e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 "Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.";

Vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, "Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).";

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.";

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).";

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.";

Visto il Decreto-Legge 29 settembre 2023, n. 132, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.", convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2023, n. 170;

PROPONE

Per le motivazioni in narrativa esposte:

- 1) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024, corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili, indicate nell'unita tabella "allegato A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta, confermando quelle vigenti nel 2023;
 - 2) di prendere atto che:
- a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, è prevista la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 (duecento/00) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, specificando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (art. 1, comma 749, Legge n. 160/2019);
- b) la base imponibile è ridotta del 50% nei casi previsti dall'art. 1, comma 747, della citata Legge n. 160/2019;
- 3) di dare atto che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in premessa richiamate, le aliquote indicate nella tabella di cui al precedente punto 1) e le detrazioni/riduzioni di cui al superiore punto 2) entrano in vigore sin dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, dopo l'adozione di apposito atto deliberativo Consiliare;
- 4) di prendere atto dei casi di esenzione dall'imposta indicati all'art. 1, commi 740, 741, 751, 758, 759 della Legge n. 160/2019 e nel vigente "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU";
- 5) di trasmettere al Consiglio Comunale apposita proposta di deliberazione avente ad oggetto l'approvazione, per l'anno 2024, delle aliquote IMU e delle detrazioni/riduzioni, nella misura di cui ai precedenti punti 1) e 2);
- 6) di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 1, commi 762 e 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la deliberazione Consiliare sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
 - 7) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web di questo Ente;
- 8) di munire la presente deliberazione della clausola della esecuzione immediata, con separata e successiva votazione unanime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000, e dell'art.12, comma 2, della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44/1991.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, inserita nel presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), della Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, come modificato ed integrato dall'art. 12 della Legge regionale 23 dicembre 2000, n.30;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale:

Visto l'OREL;

Vista la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, "Provvedimenti in tema di autonomie locali." e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 "Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.";

Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.";

Vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).";

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.";

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).";

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022.";

Visto il Decreto-Legge 29 settembre 2023, n. 132, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.", convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2023, n. 170;

DELIBERA

- 1) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024, corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili, indicate nell'unita tabella "allegato A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta confermando quelle vigenti nel 2023;
 - 2) di prendere atto che:
- a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, è prevista la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 (duecento/00) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, specificando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (art. 1, comma 749, Legge n. 160/2019);
- b) la base imponibile è ridotta del 50% nei casi previsti dall'art. 1, comma 747, della citata Legge n. 160/2019;
- 3) di prendere atto dei casi di esenzione dall'imposta indicati all'art. 1, commi 740, 741, 751, 758, 759 della Legge n. 160/2019 e nel vigente "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU";
- 4) di dare atto che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in premessa richiamate, le aliquote indicate nella tabella di cui al precedente punto 1) e le detrazioni/riduzioni/esenzioni di cui ai punti 2) e 3) entrano in vigore sin dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, dopo l'adozione di apposito atto deliberativo Consiliare;

5) di trasmettere al Consiglio Comunale apposita proposta di deliberazione avente ad oggetto l'approvazione, per l'anno 2024, delle aliquote IMU e delle detrazioni/riduzioni/esenzioni,

nella misura di cui ai precedenti punti 1) e 2);

6) di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la deliberazione Consiliare sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

7) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web di questo Ente;

8) di munire la presente deliberazione della clausola della esecuzione immediata, con separata e successiva votazione unanime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000, e dell'art.12, comma 2, della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44/1991.

Allegato "A" alla delibera avente ad oggetto "Approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) – anno 2024."

| Tipologia | Aliquota % |
|--|------------|
| Abitazioni principali classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (art. 1, comma 748, Legge n. 160/2019). | 6,00 |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 750, Legge n. 160/2019). | 1,00 |
| Terreni agricoli per i quali non ricorrono i requisiti oggettivi e/o soggettivi per accedere alle agevolazioni di legge (art. 1, comma 752, Legge n. 160/2019). | 10,60 |
| Immobili appartenenti al gruppo catastale "D" (art. 1, commi 744 e 753, Legge n. 160/2019): | ca: |
| 7,60% a favore dello Stato | 10.60 |
| 3,00% a favore del Comune, | 10,60 |
| Aree fabbricabili (art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019) | 10,60 |
| Fabbricati di interesse storico o artistico art. 10 Decreto legislativo n. 42/2001(riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "a", Legge n. 160/2019) | 10,60 |
| Immobili inagibili ed inabitabili (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "b", Legge n. 160/2019) | 10,60 |
| Unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che non siano titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile concesso in comodato, il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "c", Legge n. 160/2019) | 10,60 |
| Abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (riduzione al 75% dell'imposta applicando l'aliquota stabilita dal Comune, art. 1, comma 760, Legge n. 160/2019) | 10,60 |
| aliquota ridotta | 7,95 |
| immobile posseduto in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da non residenti titolari di pensione estera, purché lo stesso non sia locato o dato in comodato d'uso (riduzione al 50% applicando l'aliquota stabilita dal Comune, art. 1, comma 48, Legge n. 178/2020) | 10,60 |
| aliquota ridotta | 5,30 |
| Immobili diversi dalla abitazione principale e diversi da quelli di cui ai punti che precedono (art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019) | 10,60 |

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), della Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, come modificato ed integrato dall'art. 12 della Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.

| Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole /sfavorevole |
|---|
| Modica, lì 2 1 FEB. 2024 |
| Modica, li 2 1 1 Lb. 2027 Il Responsabile del Settore |
| |
| |
| Parere del Responsabile del Settore Finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole |
| Modica, lì 2 1 FEB. 2024 |
| Il Responsabile del Settore Finanziario |
| |
| Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt |
| 153, 183, 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con spesa da impegnare al cap del Bilancio 2022/2204, esercizio 2023. |
| Modica, lì |
| II Desponsabile del Settore Financiario |
| Il Responsabile del Settore Finanziario |
| |
| |
| La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n del |
| |
| Il Segretario Comunale |
| / Releven |

IL SINDACO

| IL SINDREO | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|--|
| te land Could | | | | |
| L'ASSESSORE ANZIANO | IL SEGRETARIO GENERALE | | | |
| - Jull | Rlucen | | | |
| CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE | | | | |
| CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE | | | | |
| La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni co del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comunemoo Modica lì 2 1 FEB, 2024_ | dica.rg.it. | | | |
| | Il Segretario Generale | | | |
| | Rheem | | | |
| Il Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 2 3 FEB, 2024 al - 9 MAR, 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n Modica, lì | | | | |
| ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' | | | | |
| La presente deliberazione: È stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del regionale 3 dicembre 1991, n. | | | | |
| È divenuta esecutiva il ai sensi de regionale 3 dicembre 1991, n. 44, trascorsi dieci giorni de Modica, lì 2 1 FEB. | dall'inizio della pubblicazione. | | | |
| | Il Segretario Generale | | | |
| Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo. | | | | |
| Modica, lì | Il Segretario Generale | | | |